

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2012-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(LETTA)**

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

---

*Presentato il 29 gennaio 2014*

---

(Relatore per la maggioranza: **SANGA**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2012 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge reca un complesso di interventi che incidono sulla materia tributaria, introducendo norme in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (articolo 1), in materia tributaria e contributiva (articolo 2) e in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nella regione Emilia Romagna (articolo 3); gli articoli 4 e 5 intervengono infine, rispettivamente, in tema di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

a tali ambiti materiali non risultano invece riconducibili le disposizioni, contenute ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, che intervengono, rispettivamente, in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre, e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile, le quali, pur trovando menzione nella rubrica dell'articolo, non risultano contemplate né nell'intestazione né nel preambolo del decreto-legge;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina in vigore, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con il previgente tessuto normativo, ricorrendo alla tecnica della novellazione; un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali, si registra invece all'articolo 1, comma 2, che incide in via non testuale sull'ambito di applicazione delle novelle recate dal comma 1 del medesimo articolo al decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero; all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), che amplia in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge n. 244 del 2007, in materia di assunzioni nell'Agenzia delle dogane e all'articolo 2, comma 3, che, nell'intervenire in materia di riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fa sistema con le previsioni dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 6, che — rispettivamente — modificano in più punti ed integrano la recente legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre

2013, n. 147) interviene su leggi di recentissima approvazione, integrando così una modalità di produzione normativa, che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

*sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:*

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 4, reca una disposizione in materia di tributi applicabili alle stazioni radioelettriche avente la forma di norma di interpretazione autentica, che dovrebbe essere riformulata in termini di novella, anche tenuto conto che, intervenendo in materia tributaria, a norma del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), non potrebbe comunque produrre effetti *ex tunc* (l'articolo 1, comma 2, della succitata legge recita infatti: « *L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica* »; il successivo articolo 3, comma 1, dispone invece che: « *Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono* »);

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 1, con riguardo agli eccezionali eventi alluvionali occorsi nel territorio della provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, interviene « *Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* ». Essendo nel frattempo intervenuta, in data 31 gennaio 2014, la delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e tenuto conto che il successivo comma 5, nell'affidare competenze derogatorie dell'ordinamento al Presidente della Regione Emilia Romagna in tema di smaltimento dei rifiuti causati dall'alluvione, sembrerebbe presupporre, non solo la dichiarazione dello stato di emergenza, ma anche la nomina del Presidente a Commissario straordinario del Governo per l'alluvione, appare necessario che la norma provveda a specificare che il Presidente della Regione Emilia Romagna è chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario, eventualmente demandando a successivo decreto del Presidente della Repubblica il compito di specificare i poteri allo stesso assegnati e la relativa durata in carica, oppure provvedendovi con la stessa disposizione in commento;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui si affida il compito di stabilire criteri e modalità di ripartizione delle somme agli enti beneficiari delle disponibilità affluite al bilancio dello Stato a norma del medesimo comma, in luogo di un decreto del Ministro

dell'Economia e delle finanze, demandando così ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria (avente la forma del regolamento ministeriale);

inoltre, all'articolo 2, comma 6, nell'assegnare al Presidente della società ANAS Spa, nella sua qualità di Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna nel mese di novembre del 2013, poteri, anche derogatori dell'ordinamento, « *definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni* », reca una disposizione di cui andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto, laddove affida ad una fonte sotto ordinata alla legge il compito di individuare le disposizioni di legge derogabili da parte del Commissario delegato;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

*ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:*

*sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:*

per quanto detto in premessa e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, le quali appaiono estranee rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, si provveda ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 3, comma 5, ove non si intenda sopprimerla, specificando che il Presidente della Regione Emilia Romagna è chiamato ad esercitare le funzioni di Commissario straordinario per l'alluvione occorsa nel territorio della provincia di Modena nel mese di gennaio 2014, eventualmente demandando a successivo decreto del Presidente della Repubblica il compito di specificare i poteri allo stesso assegnati e la relativa durata in carica, oppure provvedendovi direttamente e nel contempo indicando nel dettaglio le norme in materia di rifiuti cui questi è autorizzato a derogare;

all'articolo 3, comma 6, che, con disposizione di dubbia coerenza con il sistema delle fonti, assegna al Presidente della società ANAS Spa poteri, anche derogatori dell'ordinamento, « *definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile* », si

provveda — nel caso di mancato accoglimento della condizione soppressiva del comma — ad integrare la disposizione in questione, individuando le disposizioni di legge derogabili da parte del Commissario delegato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 2, si dovrebbe prevedere, in luogo di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione di un regolamento ministeriale (decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze);

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), e all'articolo 2, comma 3;

all'articolo 2, comma 4, si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica ivi contenuta in termini di novella all'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2012 di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2014, recante « Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi »;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono, nel complesso, riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 intervengono in materie non riconducibili all'ambito complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3.

---

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2012, di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

preso atto dell'incremento degli obiettivi di risparmio della spesa pubblica ai fini della cosiddetta *spending review*, rispetto a quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2014;

valutata la natura prudenziale degli accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, anticipati già all'anno in corso e che si trasformeranno in riduzioni effettive nella misura corrispondente agli eventuali mancati risparmi che dovessero derivare dalle attività di revisione della spesa in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal Programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2013 – ottobre 2016 per l'attività del Commissario straordinario per la *spending review*;

evidenziato che, quanto al Ministero della difesa, tali importi, accantonati e indisponibili, ammontano a milioni di euro 89,5 per il 2014, 239,8 per il 2015 e 334,7 per il 2016 e per gli anni ad esso successivi, a paragone di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che prevedeva in origine, per lo stesso Dicastero, 74,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 198,4 per l'anno 2016;

richiamato l'impegno alla razionalizzazione e al risparmio della spesa già assunto dal Dicastero della difesa a seguito dell'attuazione della legge delega n. 244 del 2012, avvenuta con i decreti legislativi nn. 32 e 33;

valutato, infine, opportuno il riconoscimento al personale non dirigenziale delle Forze armate impiegato nelle attività di protezione civile, per il triennio 2013-2015, di integrazioni al trattamento economico accessorio;

nell'auspicio che il bilancio del Dicastero della difesa non debba subire ulteriori decurtazioni, con conseguente impossibilità di mantenere gli impegni assunti in sede internazionale e rischi per la stessa operatività del Comparto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2012, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

rilevato che la Commissione in sede referente, nella seduta dell'11 marzo 2014, ha approvato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge;

valutate le finalità complessive del provvedimento,

esprime

NULLA OSTA

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 2012 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi »;

premesso che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), abroga i commi 575 e 576 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014;

considerato che i commi abrogati prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 avrebbero dovuto essere adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016, e che inoltre il medesimo comma stabiliva che nell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione si sarebbe dovuto tenere conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti;

preso atto che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, agli oneri derivanti dalla soppressione dei predetti commi 575 e 576 si provvede mediante i risparmi di spesa che conseguiranno agli interventi correttivi di *spending review*, nelle more dei quali il comma 428 della legge di stabilità 2014 disponeva la costituzione di accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

rilevato altresì che, al medesimo fine della copertura dei suddetti oneri, la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica in aumento l'entità degli accantonamenti indisponibili per un importo pari a 710 milioni di euro per il 2014, 772,8 per il 2015 e 564,7 a decorrere dal 2016;

atteso infine che le somme nel complesso accantonate saranno ripartite tra i vari Ministeri secondo la tabella allegata al decreto-legge in oggetto, che vede interessati sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in misura maggiore sia il Ministero della salute, per un importo inferiore;

ritenuto necessario che il suddetto aumento degli obiettivi di risparmio di spesa dei Ministeri non incida su risorse destinate ad interventi in favore di categorie di soggetti deboli, quali persone anziane, minori, disabili, invalide o non autosufficienti nonché per il contrasto alla povertà o ad ogni altra forma di disagio sociale,



esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 2, comma 2, sia precisato che, nell'effettuare i risparmi di spesa previsti ai sensi della lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, si tenga conto dell'esigenza di non incidere sulle somme destinate al finanziamento di interventi in favore di soggetti deboli, quali persone anziane, minori, disabili, invalide o non autosufficienti nonché per il contrasto alla povertà o ad ogni altra forma di disagio sociale.

---

#### PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 2012, di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera;

rilevato che:

i commi 1-5 dell'articolo 3 recano disposizioni volte al ripristino della normalità in territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo la sospensione di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei territori in questione (commi 1-4) e disponendo in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale (comma 5);

il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna (vale a dire il presidente di ANAS s.p.a.) operi con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile, come previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1995 e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014, sulla predetta ordinanza (n. 144 del 6 febbraio 2014), è acquisita l'intesa della regione autonoma Sardegna,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, è **convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014 ».

*All'articolo 3:*

*alla rubrica, dopo le parole: « del 17 » sono inserite le seguenti: « e 19 » e dopo le parole: « 29 maggio 2012 » sono inserite le seguenti: « e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, »;*

*al comma 1, dopo le parole: « del 17 » sono inserite le seguenti: « e 19 » e dopo le parole: « 29 maggio 2012, » sono inserite le seguenti: « e in considerazione del fatto che i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, »;*

*al comma 2, alinea:*

*dopo le parole: « alla data del 17 gennaio 2014 » sono inserite le seguenti: « , ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, » e le parole: « 31 luglio 2014 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2014 »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2 possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolungato di un periodo pari a quello della sospensione medesima »;

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola: « Albereto » è sostituita dalla seguente: « Albareto », le parole: « l'inagibilità » sono sostituite dalle*

*seguenti: « il danneggiamento o l'inagibilità, anche temporanea, » e le parole: « , verificata dall'autorità comunale » sono sostituite dalle seguenti: « o dei terreni agricoli »; al secondo periodo, dopo le parole: « L'autorità comunale » sono inserite le seguenti: « , verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « dall'evento alluvionale » sono sostituite dalle seguenti: « dagli eventi alluvionali »; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce » sono sostituite dalle seguenti: « I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono » e le parole: « si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale »; al terzo periodo, le parole: « il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone » sono sostituite dalle seguenti: « i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono »;*

*dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*« 7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2013, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Negli atti di ricognizione ai sensi del periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica o produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto delle scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione, al netto dei costi di commercializzazione, per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'impresa di assicurazione, in conseguenza del sinistro ».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. — (Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). — 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1,*

comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e

successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ».

*All'articolo 4:*

*l'alinea è sostituito dal seguente:* « Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede: »;

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; ».

*Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:*

« ALLEGATO 1-bis  
(Articolo 3, comma 1)

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone
BL	Lorenzago di Cadore
BL	Lozzo di Cadore
BL	Mel
BL	Ospitale di Cadore
BL	Pedavena
BL	Perarolo di Cadore
BL	Pieve d'Alpago
BL	Pieve di Cadore
BL	Ponte nelle Alpi
BL	Puos d'Alpago
BL	Rivamonte Agordino
BL	Rocca Pietore
BL	San Nicolò di Comelico
BL	San Pietro di Cadore
BL	San Tomaso Agordino
BL	San Vito di Cadore
BL	Santo Stefano di Cadore
BL	Sappada



Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Selva di Cadore
BL	Seren del Grappa
BL	Sovramonte
BL	Taibon Agordino
BL	Tambre
BL	Trichiana
BL	Vallada Agordina
BL	Valle di Cadore
BL	Vigo di Cadore
BL	Vodo Cadore
BL	Voltago Agordino
BL	Zoldo Alto
BL	Zoppè di Cadore
PD	Abano Terme
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe
PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
PD	Galzignano Terme
PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo
PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino
RO	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Stienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo
TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino
TV	Codognè
TV	Colle Umberto
TV	Conegliano
TV	Farra di Soligo
TV	Follina
TV	Fontanelle
TV	Fregona
TV	Godega di Sant'Urbano
TV	Gorgo al Monticano
TV	Istrana
TV	Mansuè
TV	Mareno di Piave
TV	Maser
TV	Maserada sul Piave
TV	Meduna di Livenza
TV	Morgano
TV	Moriago della Battaglia
TV	Motta di Livenza
TV	Nervesa della Battaglia
TV	Oderzo
TV	Orsago
TV	Paderno del Grappa
TV	Paese

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
TV	Pieve di Soligo
TV	Ponzano Veneto
TV	Portobuffolè
TV	Possagno
TV	Preganziol
TV	Refrontolo
TV	Resana
TV	Roncade
TV	San Fior
TV	San Pietro di Feletto
TV	San Polo di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zenone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana
TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba
TV	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo
VE	Mira
VE	Musile di Piave
VE	Portogruaro
VE	Quarto d'Altino
VE	Salzano
VE	San Donà di Piave
VE	San Michele al Tagliamento
VE	Santa Maria di Sala
VE	Santo Stino di Livenza
VE	Scorzè
VE	Torre di Mosto
VE	Venezia
VI	Agugliaro
VI	Albettono
VI	Altavilla Vicentina
VI	Arcugnano
VI	Arzignano
VI	Asiago
VI	Barbarano Vicentino
VI	Bolzano Vicentino
VI	Breganze
VI	Brendola
VI	Brogliano
VI	Caldogno

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
VI	Caltrano
VI	Calvene
VI	Campiglia dei Berici
VI	Carrè
VI	Castelgomberto
VI	Chiampo
VI	Cornedo Vicentino
VI	Costabissara
VI	Creazzo
VI	Crespadoro
VI	Dueville
VI	Enego
VI	Fara Vicentino
VI	Gambellara
VI	Gambugliano
VI	Grisignano di Zocco
VI	Isola Vicentina
VI	Longare
VI	Lonigo
VI	Lusiana
VI	Malo
VI	Marostica
VI	Mason Vicentino
VI	Molvena
VI	Monte di Malo
VI	Montebello Vicentino
VI	Montecchio Maggiore
VI	Montegalda
VI	Montegaldella
VI	Monteviale
VI	Montorso Vicentino
VI	Mossano

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
VI	Nanto
VI	Nogarole Vicentino
VI	Noventa Vicentina
VI	Orgiano
VI	Pianezze
VI	Posina
VI	Pozzoleone
VI	Quinto Vicentino
VI	Romano d'Ezzelino
VI	Salcedo
VI	San Vito di Leguzzano
VI	Sandrigo
VI	Sarcedo
VI	Sarego
VI	Sossano
VI	Sovizzo
VI	Torrebelvicino
VI	Torri di Quartesolo
VI	Trissino
VI	Valli del Pasubio
VI	Vicenza
VI	Villaga
VI	Villaverla
VR	Angiari
VR	Arcole
VR	Badia Calavena
VR	Bevilacqua
VR	Brentino Belluno
VR	Brenzzone
VR	Caprino Veronese
VR	Castagnaro
VR	Castel d'Azzano



Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
VR	Cazzano di Tramigna
VR	Cologna Veneta
VR	Fumane
VR	Gazzo Veronese
VR	Grezzana
VR	Isola Rizza
VR	Minerbe
VR	Montecchia di Crosara
VR	Negrar
VR	Nogara
VR	Povegliano Veronese
VR	Roncà
VR	Roverchiara
VR	Roverè Veronese
VR	San Giovanni Ilarione
VR	San Martino Buon Albergo
VR	San Mauro di Saline
VR	San Pietro di Morubio
VR	Soave
VR	Terrazzo
VR	Tregnago
VR	Valeggio sul Mincio
VR	Velo Veronese
VR	Vestenanova
VR	Villafranca di Verona
VR	Zimella

».

*Al titolo:*

*le parole:* « urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni » *sono soppresse.*

*Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).*

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

« 5-quater. (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).*

*Soppresso.*

(segue: testo del decreto-legge)

le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

*b)* versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b)*, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

*5-quinquies.* (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

*a)* è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

*b)* le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: *a)* le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero *b)* le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera *a)*, l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera *c)* all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

**6.** Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

**5-*sexies*.** (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

**5-*septies*.** (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero*). – 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ».

**2.** Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

**3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:**

*a)* l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

*b)* la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione « dogane » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione « ASSI » alla sezione « monopoli » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia tributaria e contributiva).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 575 e 576 sono soppressi;

b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).

3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

ARTICOLO 2.

*(Disposizioni in materia tributaria e contributiva).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**3-bis.** Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

*(segue: testo del decreto-legge)*

4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

4. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 3.

*(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile).*

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

*a)* i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

*b)* i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;



*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

ARTICOLO 3.

*(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile).*

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, **e in considerazione del fatto che i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale**, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, **ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il **31 ottobre 2014**, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il **31 ottobre 2014**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il **31 ottobre 2014**. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al **31 ottobre 2014**:

a) *identica;*

b) *identica;*

*(segue: testo del decreto-legge)*

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

c) *identica.*

**2-bis.** Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2 possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, su richiesta degli interessati e previe intese a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento è prolungato di un periodo pari a quello della sospensione medesima.

3. *Identico.*

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, **Albareto**, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari **il danneggiamento o l'inagibilità, anche temporanea**, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda **o dei terreni agricoli**. L'autorità comunale, **verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente**, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. I rifiuti prodotti **dagli eventi alluvionali** sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. **I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono** le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si **avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA)** e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità **i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono** le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

*(segue: testo del decreto-legge)*

6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. ».

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

**7-bis.** In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, indicati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 32 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2013, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Negli atti di ricognizione ai sensi del periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica o produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto delle scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione, al netto dei costi di commercializzazione, per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'impresa di assicurazione, in conseguenza del sinistro.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

**ARTICOLO 3-bis.**

*(Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012).*

**1.** Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

**2.** La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dagli articoli **1, comma 3, lettera a)**, 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a **25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017**, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

*a)* quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, **a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.



(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

**3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.**

#### ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, **commi 1, 2, 3, 4 e 7**, pari a **12** milioni di euro per l'anno 2014 e a **1,5** milioni di euro per l'anno 2015, di cui **9** milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, **2, 3 e 4**, si provvede:

a) quanto a **9** milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) *identica*.

2. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014.

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio  
dei ministri.*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia  
e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

Allegato 1  
(articolo 2, comma 1, lett. c)

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA  
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI  
(in milioni di euro)

MINISTERO	2014	2015	2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	418,0	463,7
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	81,0	77,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	6,4	5,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	34,6	42,9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	23,3	27,4
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	54,7	59,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,3	7,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	153,1	155,4
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	239,8	334,7
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	7,8	8,3
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	3,8	4,0
TOTALE	710,0	1.028,8	1.186,7

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

Allegato 1  
(articolo 2, comma 1, lett. c)

*Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

**ALLEGATO 1-bis**  
(Articolo 3, comma 1)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>BL</b>	<b>Agordo</b>
<b>BL</b>	<b>Alano di Piave</b>
<b>BL</b>	<b>Alleghe</b>
<b>BL</b>	<b>Auronzo di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Belluno</b>
<b>BL</b>	<b>Borca di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Calalzo di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Canale d'Agordo</b>
<b>BL</b>	<b>Castellavazzo</b>
<b>BL</b>	<b>Cencenighe Agordino</b>
<b>BL</b>	<b>Chies d'Alpago</b>
<b>BL</b>	<b>Cibiana di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Colle Santa Lucia</b>
<b>BL</b>	<b>Comelico Superiore</b>
<b>BL</b>	<b>Cortina d'Ampezzo</b>
<b>BL</b>	<b>Danta di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Domegge di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Falcade</b>
<b>BL</b>	<b>Farra d'Alpago</b>
<b>BL</b>	<b>Feltre</b>
<b>BL</b>	<b>Forno di Zoldo</b>
<b>BL</b>	<b>Gosaldo</b>
<b>BL</b>	<b>La Valle Agordina</b>
<b>BL</b>	<b>Lamon</b>
<b>BL</b>	<b>Lentiai</b>
<b>BL</b>	<b>Limana</b>
<b>BL</b>	<b>Livinallongo del Col di Lana</b>
<b>BL</b>	<b>Longarone</b>
<b>BL</b>	<b>Lorenzago di Cadore</b>

*(segue: testo del decreto-legge)*



(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>BL</b>	<b>Lozzo di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Mel</b>
<b>BL</b>	<b>Ospitale di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Pedavena</b>
<b>BL</b>	<b>Perarolo di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Pieve d'Alpago</b>
<b>BL</b>	<b>Pieve di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Ponte nelle Alpi</b>
<b>BL</b>	<b>Puos d'Alpago</b>
<b>BL</b>	<b>Rivamonte Agordino</b>
<b>BL</b>	<b>Rocca Pietore</b>
<b>BL</b>	<b>San Nicolò di Comelico</b>
<b>BL</b>	<b>San Pietro di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>San Tomaso Agordino</b>
<b>BL</b>	<b>San Vito di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Santo Stefano di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Sappada</b>
<b>BL</b>	<b>Selva di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Seren del Grappa</b>
<b>BL</b>	<b>Sovramonte</b>
<b>BL</b>	<b>Taibon Agordino</b>
<b>BL</b>	<b>Tambre</b>
<b>BL</b>	<b>Trichiana</b>
<b>BL</b>	<b>Vallada Agordina</b>
<b>BL</b>	<b>Valle di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Vigo di Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Vodo Cadore</b>
<b>BL</b>	<b>Voltago Agordino</b>
<b>BL</b>	<b>Zoldo Alto</b>
<b>BL</b>	<b>Zoppè di Cadore</b>
<b>PD</b>	<b>Abano Terme</b>

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe
PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva
PD	Galzignano Terme
PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo
PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo
PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino
RO	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Stienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo
TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino
TV	Codognè
TV	Colle Umberto

*(segue: testo del decreto-legge)*



(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>TV</b>	<b>Conegliano</b>
<b>TV</b>	<b>Farra di Soligo</b>
<b>TV</b>	<b>Follina</b>
<b>TV</b>	<b>Fontanelle</b>
<b>TV</b>	<b>Fregona</b>
<b>TV</b>	<b>Godega di Sant'Urbano</b>
<b>TV</b>	<b>Gorgo al Monticano</b>
<b>TV</b>	<b>Istrana</b>
<b>TV</b>	<b>Mansuè</b>
<b>TV</b>	<b>Mareno di Piave</b>
<b>TV</b>	<b>Maser</b>
<b>TV</b>	<b>Maserada sul Piave</b>
<b>TV</b>	<b>Meduna di Livenza</b>
<b>TV</b>	<b>Morgano</b>
<b>TV</b>	<b>Moriago della Battaglia</b>
<b>TV</b>	<b>Motta di Livenza</b>
<b>TV</b>	<b>Nervesa della Battaglia</b>
<b>TV</b>	<b>Oderzo</b>
<b>TV</b>	<b>Orsago</b>
<b>TV</b>	<b>Paderno del Grappa</b>
<b>TV</b>	<b>Paese</b>
<b>TV</b>	<b>Pieve di Soligo</b>
<b>TV</b>	<b>Ponzano Veneto</b>
<b>TV</b>	<b>Portobuffolè</b>
<b>TV</b>	<b>Possagno</b>
<b>TV</b>	<b>Preganziol</b>
<b>TV</b>	<b>Refrontolo</b>
<b>TV</b>	<b>Resana</b>
<b>TV</b>	<b>Roncade</b>
<b>TV</b>	<b>San Fior</b>
<b>TV</b>	<b>San Pietro di Feletto</b>

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
TV	San Polo di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zenone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana
TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba
TV	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo
VE	Mira

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>VE</b>	<b>Musile di Piave</b>
<b>VE</b>	<b>Portogruaro</b>
<b>VE</b>	<b>Quarto d'Altino</b>
<b>VE</b>	<b>Salzano</b>
<b>VE</b>	<b>San Donà di Piave</b>
<b>VE</b>	<b>San Michele al Tagliamento</b>
<b>VE</b>	<b>Santa Maria di Sala</b>
<b>VE</b>	<b>Santo Stino di Livenza</b>
<b>VE</b>	<b>Scorzè</b>
<b>VE</b>	<b>Torre di Mosto</b>
<b>VE</b>	<b>Venezia</b>
<b>VI</b>	<b>Agugliaro</b>
<b>VI</b>	<b>Albettone</b>
<b>VI</b>	<b>Altavilla Vicentina</b>
<b>VI</b>	<b>Arcugnano</b>
<b>VI</b>	<b>Arzignano</b>
<b>VI</b>	<b>Asiago</b>
<b>VI</b>	<b>Barbarano Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Bolzano Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Breganze</b>
<b>VI</b>	<b>Brendola</b>
<b>VI</b>	<b>Brogliano</b>
<b>VI</b>	<b>Caldogno</b>
<b>VI</b>	<b>Caltrano</b>
<b>VI</b>	<b>Calvene</b>
<b>VI</b>	<b>Campiglia dei Berici</b>
<b>VI</b>	<b>Carrè</b>
<b>VI</b>	<b>Castelgomberto</b>
<b>VI</b>	<b>Chiampo</b>
<b>VI</b>	<b>Cornedo Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Costabissara</b>

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>VI</b>	<b>Creazzo</b>
<b>VI</b>	<b>Crespadoro</b>
<b>VI</b>	<b>Dueville</b>
<b>VI</b>	<b>Enego</b>
<b>VI</b>	<b>Fara Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Gambellara</b>
<b>VI</b>	<b>Gambugliano</b>
<b>VI</b>	<b>Grisignano di Zocco</b>
<b>VI</b>	<b>Isola Vicentina</b>
<b>VI</b>	<b>Longare</b>
<b>VI</b>	<b>Lonigo</b>
<b>VI</b>	<b>Lusiana</b>
<b>VI</b>	<b>Malo</b>
<b>VI</b>	<b>Marostica</b>
<b>VI</b>	<b>Mason Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Molvena</b>
<b>VI</b>	<b>Monte di Malo</b>
<b>VI</b>	<b>Montebello Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Montecchio Maggiore</b>
<b>VI</b>	<b>Montegalda</b>
<b>VI</b>	<b>Montegaldella</b>
<b>VI</b>	<b>Monteviale</b>
<b>VI</b>	<b>Montorso Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Mossano</b>
<b>VI</b>	<b>Nanto</b>
<b>VI</b>	<b>Nogarole Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Noventa Vicentina</b>
<b>VI</b>	<b>Orgiano</b>
<b>VI</b>	<b>Pianezze</b>
<b>VI</b>	<b>Posina</b>
<b>VI</b>	<b>Pozzoleone</b>

*(segue: testo del decreto-legge)*



(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>VI</b>	<b>Quinto Vicentino</b>
<b>VI</b>	<b>Romano d'Ezzelino</b>
<b>VI</b>	<b>Salcedo</b>
<b>VI</b>	<b>San Vito di Leguzzano</b>
<b>VI</b>	<b>Sandrigo</b>
<b>VI</b>	<b>Sarcedo</b>
<b>VI</b>	<b>Sarego</b>
<b>VI</b>	<b>Sossano</b>
<b>VI</b>	<b>Sovizzo</b>
<b>VI</b>	<b>Torrebelvicino</b>
<b>VI</b>	<b>Torri di Quartesolo</b>
<b>VI</b>	<b>Trissino</b>
<b>VI</b>	<b>Valli del Pasubio</b>
<b>VI</b>	<b>Vicenza</b>
<b>VI</b>	<b>Villaga</b>
<b>VI</b>	<b>Villaverla</b>
<b>VR</b>	<b>Angiari</b>
<b>VR</b>	<b>Arcole</b>
<b>VR</b>	<b>Badia Calavena</b>
<b>VR</b>	<b>Bevilacqua</b>
<b>VR</b>	<b>Brentino Belluno</b>
<b>VR</b>	<b>Brenzzone</b>
<b>VR</b>	<b>Caprino Veronese</b>
<b>VR</b>	<b>Castagnaro</b>
<b>VR</b>	<b>Castel d'Azzano</b>
<b>VR</b>	<b>Cazzano di Tramigna</b>
<b>VR</b>	<b>Cologna Veneta</b>
<b>VR</b>	<b>Fumane</b>
<b>VR</b>	<b>Gazzo Veronese</b>
<b>VR</b>	<b>Grezzana</b>
<b>VR</b>	<b>Isola Rizza</b>

*(segue: testo del decreto-legge)*

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

<b>Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014</b>	
<b>Elenco dei comuni</b>	
<b>PROVINCIA</b>	<b>Comune</b>
<b>VR</b>	<b>Minerbe</b>
<b>VR</b>	<b>Montecchia di Crosara</b>
<b>VR</b>	<b>Negrar</b>
<b>VR</b>	<b>Nogara</b>
<b>VR</b>	<b>Povegliano Veronese</b>
<b>VR</b>	<b>Roncà</b>
<b>VR</b>	<b>Roverchiara</b>
<b>VR</b>	<b>Roverè Veronese</b>
<b>VR</b>	<b>San Giovanni Ilarione</b>
<b>VR</b>	<b>San Martino Buon Albergo</b>
<b>VR</b>	<b>San Mauro di Saline</b>
<b>VR</b>	<b>San Pietro di Morubio</b>
<b>VR</b>	<b>Soave</b>
<b>VR</b>	<b>Terrazzo</b>
<b>VR</b>	<b>Tregnago</b>
<b>VR</b>	<b>Valeggio sul Mincio</b>
<b>VR</b>	<b>Velo Veronese</b>
<b>VR</b>	<b>Vestenanova</b>
<b>VR</b>	<b>Villafranca di Verona</b>
<b>VR</b>	<b>Zimella</b>

€ 4,60



\*17PDL0018320\*